

Interessi moratori solo se espressamente indicati

Cassazione

Spetta al giudice decidere se vanno applicati ai crediti di lavoro

Se non specificato diversamente, si calcolano gli interessi legali

Marcello Bonomo
Enrico Maria D'Onofrio

Con sentenza 12449/2024, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato il principio secondo cui, nel caso di condanna giudiziale al pagamento di «interessi legali» senza alcuna ulteriore specificazione, la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, è pari al tasso legale. In questo caso, quindi, non potranno ritenersi liquidati nel dispositivo anche gli interessi moratori previsti per le transazioni commerciali (cosiddetti super interessi), disciplinati nell'articolo 1284, comma 4, del Codice civile.

Attraverso la previsione di un tasso di interesse sensibilmente più elevato di quello legale, decorrente dal momento della pendenza della lite, gli interessi moratori riducono il vantaggio di una lunga durata del processo per il debitore convenuto in giudizio.

Le questioni, di interesse lavoristico, che erano state sottoposte all'esame della Corte con le ordi-

nanze di rinvio pregiudiziale da parte dei Tribunali di Milano e Parma (si veda Ntpluslavoro del 29 settembre 2023), possono essere sintetizzate come segue:

- se gli interessi moratori siano compatibili con i crediti di lavoro;
- se il dispositivo recante la condanna generica al pagamento degli interessi legali possa ritenersi circoscritto al saggio legale oppure possa estendersi a quello (più elevato) dei super interessi.

Su quest'ultima questione, le Sezioni unite hanno aderito alla soluzione interpretativa secondo la quale il mero richiamo agli «interessi legali» contenuto nel titolo esecutivo giudiziale non giustifica il riconoscimento, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, del saggio degli interessi moratori.

Infatti, secondo la Corte, i super interessi costituiscono una fattispecie autonoma, per la quale l'articolo 1284, comma 4, del Codice civile richiede il sussistere di alcuni presupposti, tra cui la natura della fonte dell'obbligazione, la qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio, la mancata determinazione contrattuale della misura degli interessi e l'identificazione della domanda giudiziale per la loro decorrenza. Ove tali presupposti non siano stati accertati nella sentenza, non possono essere demandati a una

successiva interpretazione del giudice che gestisce la fase di esecuzione del comando giudiziale contenuto nel provvedimento.

Invece la Corte non ha specificamente definito la prima e preliminare questione sopra accennata, ossia se gli interessi moratori siano compatibili con i crediti di lavoro. Secondo le sezioni unite, infatti, è il giudice che, caso per caso, deve compiere un accertamento atto a verificare se l'obbligazione dedotta in giudizio possa essere produttiva di interessi moratori, alla luce dei presupposti indicati dall'articolo 1284.

Per l'area dei crediti di lavoro, in particolare, le Sezioni unite ricordano la «specifica disciplina di cui all'articolo 429, comma 3» del Codice di procedura civile, secondo la quale il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito (cosiddetta rivalutazione monetaria). Tale norma, quindi, presenta un esplicito riferimento agli interessi legali e alla «automatica» rivalutazione monetaria che non è presente per altre tipologie di crediti. Proprio sulla base di tale disposizione speciale, confermativa del peculiare regime dei crediti di lavoro, il Tribunale di Milano nella sentenza 2989/2023 (ma vi sono pronunce di segno contrario) ha ritenuto che per i crediti di lavoro non vi sia spazio per il riconoscimento di interessi moratori.



Il Codice di procedura civile già prevede che sia valutato il danno derivante dalla riduzione del valore del credito